

Al fine di ridurre le criticità che sono venute a manifestarsi in sede di processi di lavoro per gli utenti in materia di:

- formazione nuovi prezzi in corso d'opera;
- limiti delle varianti migliorative ex art.25, L.109/94 s.m.i. (oggi art.132 L.163/06 s.m.i.) come adottato in Sicilia,

si richiama all'utenza quanto segue.

## **FORMAZIONE NUOVI PREZZI IN CORSO D'OPERA**

L'art.136 del DPR 554/99 s.m.i. (oggi, consimilmente, art.163 DPR.207/10) stabilisce, riguardo la determinazione di nuovi prezzi non contemplati nel contratto, che:

*"1. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:*

- a) desumendoli dal prezzario di cui all'articolo 34, comma 1;*
- b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi **nel contratto**;*
- c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.*

*2. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti **alla data di formulazione dell'offerta**. "*

In particolare, per il prezzario di riferimento di quelli da esso desumibili, il rimando al 1° comma dell'art.34 (oggi, consimilmente, 1° comma, art.32 DPR.207/10) dispone l'applicazione di:

*"1. ....prezzi unitari dedotti dai **prezzari della stazione appaltante o dai listini correnti nell'area interessata**."(1)*

**nella stima in fase di progetto definitivo.**

e l'art.43 del DPR (oggi, consimilmente, art.41 DPR.207/10), riguardante l'elaborato elenco dei prezzi unitari in fase di progetto esecutivo chiarisce, che:

*"1. **Per la redazione dei computi metrico-estimativi facenti parte integrante dei progetti esecutivi, vengono utilizzati i prezzi adottati per il progetto definitivo**, secondo quanto specificato all'articolo 34, integrati, ove necessario, da nuovi prezzi redatti con le medesime modalità."*

\* \* \* \* \*

Dal combinato disposto consegue il principio generale che **nella formazione di nuovi prezzi deve essere fatto riferimento a quelli del progetto proposto alla data di formulazione dell'offerta di gara.**

Nel particolare, altresì, l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ha specificatamente determinato che tuttavia:

*"Nel caso in cui i prezzi delle lavorazioni contrattualmente previste sono riferiti ad un prezzario di **alcuni anni precedente** a quello in vigore al momento della gara d'appalto, la determinazione dei nuovi prezzi, relativi a **categorie di lavorazioni che esulano dalle previsioni contrattuali**, deve effettuarsi con riferimento al prezzario vigente alla data di formulazione dell'offerta".(2)*

Eccezionalmente pertanto L'AVCP ha ritenuto ammissibile formare nuovi prezzi facendo riferimento al prezzario **vigente** alla data dell'offerta (anziché a quello di progetto a tale data) solo qualora sussista la contestuale duplice condizione che si tratti di nuovi prezzi che non possano configurarsi nell'ambito delle **categorie** di lavorazioni contrattualmente previste e che il prezzario di progetto sia **di alcuni anni** precedente a quello vigente alla data di gara.

Per quanto sopra, la medesima demarcazione deve pertanto in riferimento *ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti* da adottarsi nella formazione dei nuovi prezzi provenienti da nuove analisi.

<sup>1</sup>N.B.: i prezzi della stazione appaltante devono essere quelli di prezzario unico regionale

<sup>2</sup>Rif. Determinazione AVCPn.101 del 13 dicembre 2005

## **LIMITI DELLE VARIANTI MIGLIORATIVE EX ART.25 L.109/94**

**(oggi art.132 L.163/06)**

Il 2° e 3° periodo, 3° comma, art 25 della L.109/95 s.m.i. come adottato in Sicilia dispone che in corso d'opera sono ammesse:

*"...nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare, rispettivamente, il 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e il 5 per cento per gli altri lavori dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera tra le somme a disposizione dell'amministrazione."*

per l'ammissione alla fattispecie è quindi necessario, tra l'altro, che le variazioni, **sia che siano in aumento sia che siano in diminuzione** soddisfino il requisito di **imprevedibilità al momento della stipula del contratto** e risultino finalizzate al **miglioramento dell'opera e della sua funzionalità**.

In particolare, pare di tutta evidenza che l'eliminazione - parziale o (tanto più) totale - di lavori finalizzati alla loro specifica funzionalità senza sostituirli con altri della stessa fattispecie, possa procurarne un miglioramento della relativa funzionalità prevista dal progetto solo in casi eccezionali.

Si raccomanda pertanto una particolare attenzione nell'accertamento di appartenenza delle variazioni e nella esplicitazione delle motivazioni di soddisfacimento di detti requisiti; ciò in particolare nel caso di variazioni "in diminuzione", specialmente se non connesse a variazione in aumento per sostituzione dell'articolo dei lavori di riferimento con altro migliorativo della stessa fattispecie originariamente prevista.

pubblicato il 27-12-2012

Regione Siciliana - Dipartimento Infrastrutture - Servizio 21